



**COMUNE DI AVETRANA**  
**(Provincia di Taranto)**

**Prot. 2252 del 07.04.2020**

**ORDINANZA n. 16 del 7 Aprile 2020**

***OGGETTO: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.  
Ulteriori disposizioni: uso obbligatorio di mascherine***

***IL SINDACO***

**Visto** l'articolo 50, in particolare i commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267/2000 che fissano i compiti del Sindaco nelle emergenze sanitarie ed attribuiscono allo stesso la competenza a coordinare ed organizzare i servizi pubblici;

**Vista** la condizione di grave emergenza sanitaria che si è determinata nel nostro paese;

**Visti** i decreti legge n. 6, n. 9 e n. 18, tutti del 2020, che dettano disposizioni sulla condizione di emergenza;

**Visti** i DPCM 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 20 marzo e 22 marzo, tutti del 2020;

**Viste** le ordinanze del Ministro della salute 20 marzo 2020 e dei Ministri della salute e dell'interno 22 marzo 2020;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;

**Considerato** che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

**Preso** atto che con il succitato DPCM dell' 11 marzo 2020 è decretata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei

Centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

**Constatato** che un gran numero di persone non utilizza un sistema di protezione individuale nell'accedere negli esercizi commerciali;

**Preso** atto che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alla misura di igiene delle mani;

**Ritenuto necessario** adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid19 l'obbligo di utilizzo delle mascherine per accedere agli esercizi commerciali ;

### **ORDINA**

L'uso **obbligatorio**, all'interno degli esercizi commerciali da parte di tutti i clienti, di una mascherina ancorché non certificata o di fattura artigianale o, in alternativa, l'uso di dispositivi di protezione per naso e bocca e di guanti.

### **ORDINA altresì**

- Ai titolari e gestori delle attività commerciali di inibire l'accesso alle persone non dotate di tale dispositivo e di esporre all'esterno del locale, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza.
- Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 (art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000).
- La presente ordinanza entra in vigore il 06 Aprile 2020.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

1. Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito istituzionale;
2. Trasmessa alla Prefettura di Taranto. Il Comando della Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

**Dalla Residenza Municipale, li 7 Aprile 2020**



IL SINDACO  
Antonio MINÒ